



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2904 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' PLASTICONE S.R.L. INERENTE L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI ESISTENTE E L'INTERVENTO DI MODIFICA CON AUMENTO DELLE QUANTITA' TRATTATE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MIRA, INVIA MAESTRI DEL LAVORO 10.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
 - l'art.22 della L.R n. 4/2016 che prevede:
 - al comma 1, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all'art.21.
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- v. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 55343 del 20/06/2016 con cui la ditta PLASTIC-ONE S.r.l., con sede legale in PADOVA, Via Cavallotti 10, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica dell'attività di recupero di rifiuti con aumento delle quantità trattate e riorganizzazione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti;

premesso che:

- i. La società Plastic-one esercita attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli art. 214-216 del D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente alle tipologie ed attività individuate ai paragrafi 6.1, 6.2, 6.5 e 9.1 del sub-allegato 1 all'allegato1 del D.M. 05.02.1998 e ssmii presso l'impianto ubicato in via Maestri del Lavoro, Mira;

- ii. l'azienda attualmente è in fase di rinnovo della comunicazione e pertanto ha richiesto agli uffici della Città metropolitana di Venezia l'autorizzazione unica ambientale per l'attività in essere senza apportare modifiche all'impianto esistente.
- iii. Il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti esistente ricade nell'ambito di applicazione dell'art.13 della L.R n. 4/2016;
- iv. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb e al punto 8 lett t) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della L.R n. 4/2016.

Dato atto che:

- i. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 27.06.2016 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;
- ii. in data 15.09.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. Con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 80312 del 19.09.2016 la società ha trasmesso un aggiornamento delle tavole relative alla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA sia nello stato di fatto che dello stato di progetto;
- v. l'istruttoria svolta ha valutato gli impatti ambientali dell'impianto in parola sia nello stato attuale sia in quello di progetto e pertanto si è adempiuto a quanto prescritto dall'art.13 della L.R n. 4/2016;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. la Commissione VIA nella seduta del 21.09.2016 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 82698 del 27.09.2016;
- viii. con numero di serie 01152009697363 del 26.05.2016 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 55343 del 20/06/2016, relativo all'attività esistente di recupero rifiuti e alla sua modifica con aumento delle quantità trattate con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 82698 del 27.09.2016 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a) Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale interessato dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti siano raccolte e sottoposte ad idoneo trattamento ai sensi dell'art. 39 del PTA.
A tale fine entro 30 giorni dovrà essere presentato alla Città metropolitana di Venezia apposito progetto per l'ottenimento della necessaria autorizzazione allo scarico.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all'attività esistente di recupero rifiuti e alla sua modifica con aumento delle quantità trattate acquisito agli atti con protocollo n. 55343 del 20/06/2016.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 25/09/2016. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta PLASTIC-ONE S.r.l., al Comune di MIRA, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente